



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 1120 del 06.02.2026

Corte Sportiva di Appello n.24

Seduta del giorno 06.02.2026

Presidente: avv. Domenico Pennelli;

Componenti: avv. Vincenzo Vivis; avv. Daniele Grano, avv. Antonio Pollioso:

- visto il reclamo presentato dalla società Normanna Basket Melfi codice FIP 054255 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale n. 739, di cui al C.U. n° 1022 del 30/01/2026, relativo alla gara n° 714 del campionato di categoria Divisione regionale 1, con il quale è stata comminata alla società Normanna Basket Melfi:

- ANTONIO RUSSO squalifica tesserato per 3 gare per comportamento minaccioso, intimidatorio e/o violento a livello di tentativo nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso [art. 33,3/1c RG, art. 36 RG rec.];

- CESARE CLEMENTE squalifica tesserato per 2 gare per comportamento minaccioso, intimidatorio e/o violento a livello di tentativo nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco [art. 33,3/1c RG];

- ammenda di € 180,00 per offese collettive frequenti del pubblico ai tesserati della squadra ospite sanzione triplicata per circostanza aggravante per comportamenti commessi per finalità di discriminazione o di odio razziale, religioso, di genere e territoriale [art. 27,4bd RG rec., art. 28,4 RG];

- letto il ricorso presentato dalla società Normanna Basket Melfi;

- sentito telefonicamente il primo arbitro, sig. Petruzzello Vincenzo, il quale confermava integralmente quanto riportato nel rapporto arbitrale, sottolineando sia il comportamento minaccioso tenuto dall'allenatore Russo Antonio, che si intratteneva sul campo di gioco dopo essere stato espulso, sia le modalità minacciose del comportamento del tesserato Clemente Cesare nei confronti dei tesserati della panchina della squadra avversaria.

TANTO PREMESSO

La Corte, dall'istruttoria espletata, osserva che il ricorso è infondato data la mancanza di elementi di segno contrario rispetto a quelli ritenuti dal primo Giudice

PQM

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale conferma i provvedimenti del Giudice di primo grado.

Dispone incamerarsi il 100% della tassa reclamo.

Napoli, 06 febbraio 2026

Il Presidente
Avv. Domenico Pennelli